

L'atto di indirizzo considera vigenti norme della riforma Madia cassate dalla Consulta

Ccnl dirigenti, incarichi out

La materia è sottratta alla contrattazione collettiva

DI LUIGI OLIVERI

Una mini-riforma delle regole sugli incarichi dirigenziali in contrasto con le limitazioni espresse imposte alla contrattazione collettiva.

L'atto di indirizzo rivolto dal Dipartimento della funzione pubblica all'Aran per il rinnovo del contratto collettivo dell'area dirigenza del comparto Funzioni centrali, nel paragrafo «modalità di conferimento degli incarichi» cerca di recuperare alcuni spunti della riforma della dirigenza impostata dal ministro Madia ma naufragata sotto i colpi della Corte costituzionale, ma va in plateale ed irrimediabile contrasto con la stessa riforma Madia del pubblico impiego.

Infatti, il dlgs 75/2017, nell'intento di disciplinare con chiarezza l'ambito di competenza della contrattazione collettiva, con l'articolo 11 ha integralmente modificato l'articolo 40, comma 1, del dlgs 165/2001, il cui testo vigente è oggi il seguente: «La contrattazione col-

lettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Come si nota, quindi, la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali, oggetto specifico della direttiva di Palazzo Vidoni, è espressamente sottratta alla contrattazione collettiva. Sotto questo aspetto,

la direttiva è da considerare radicalmente nulla e altrettanto varrebbe per il Ccnl se venisse sottoscritto applicando le indicazioni della direttiva medesima. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del dlgs 165/2001

tutte le disposizioni ivi contenute hanno carattere imperativo. Di conseguenza, ogni disposizione contrattuale che vada in contrasto con esse risulta affetta irrimediabilmente di nullità.

Al di là degli evidenti e vizi di legittimità della direttiva, essa mira a creare di fatto parte degli obiettivi della riforma della dirigenza e, cioè un sistema di interpellati sui posti vacanti.

In effetti, è quanto già in ogni caso prevede l'articolo 19, commi da 1 a 5, del dlgs 165/2001, tuttavia l'atto di indirizzo della Funzione pubblica (su cui oggi si confronteranno Aran e sindacati) è scritta come se fossero operanti norme della tramontata riforma della dirigenza. In particolare, questo si evince dalla lettura delle indicazioni fornire per i dirigenti privi di incarico. Si stabilisce infatti che

il Ccnl dovrebbe «prevedere in modo semplificato la situazione normativa (obblighi di fare) e retributiva del dirigente privo di incarico, stabilendo l'onere di partecipazione ad un numero determinato di interpellati».

Si tratta di indicazioni molto simili a quelle contenute nel disegno di legge mai andato in porto della riforma della dirigenza, che però non si confanno al vigente ordinamento. Infatti, l'obbligo di partecipare agli interpellati, nella riforma, sarebbe stato riconnesso alla circostanza che il dirigente privo di incarico per un certo tempo sarebbe stato cancellato dal ruolo unico; ed anche il suo trattamento retributivo, in assenza di incarico, sarebbe stato fortemente ridotto.

Nella riforma, in sostanza, incarico dirigenziale e rapporto di lavoro finivano per coincidere. Nel vigente ordinamento non è così: il dirigente di ruolo, anche per espressa previsione della contrattazione collettiva di diversi comparti dello Stato, ha diritto all'incarico. Dunque, non vi può essere la conseguenza

che in assenza di questo, decada dal ruolo. Pertanto, l'obbligo di partecipazione agli interpellati, così come la ventilata disciplina delle conseguenze retributive, presenti nella direttiva, appaiono prive di concreto senso, non essendo operante alcun ruolo unico dirigenziale.

In parte anche la valutazione risente delle impostazioni della riforma Madia, laddove prevede che gli esiti delle «pagelle» ai dirigenti rileveranno ai fini

della carriera. Il principio appare corretto, ma c'è un problema irrisolto: l'assenza totale di standard comuni di valutazione che impedisce radicalmente di comparare o ponderare esiti di sistemi di valutazione estremamente diversi ed incompatibili tra loro.



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

